

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2016 | Numero: 28557 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

### Soggetto imputato

|                           |                           |          |           |
|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | Datore di lavoro privato  | C.S.E.   | Dirigente |
| Responsabile dei lavori   | Committente               | Preposto | R.S.P.P.  |
| Lavoratore                | X Altro: Ente ex dlgs 231 |          |           |

### Esito

|  |                |                   |                                   |                      |
|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Assoluzione  |                |                   |                                   |                      |
| X Condanna:  | pena detentiva | X pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: no  |                |                   |                                   |                      |
| Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato                                     |                |                   |                                   |                      |
| Altro: -   |                |                   |                                   |                      |
| Quantum: non specificato   |                |                   |                                   |                      |
| Gradi precedenti   |                |                   |                                   |                      |
| 1° Grado: Tribunale di Urbino condanna l'Ente  |                |                   |                                   |                      |
| 2° Grado: Corte di Appello di Ancona in data 6 luglio 2015 conferma statuizioni di primo grado |                |                   |                                   |                      |
| Precedente giudizio di Cassazione: no  |                |                   |                                   |                      |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no   |                |                   |                                   |                      |

### Classificazione dell'evento

|                     |          |                            |                |  |
|---------------------|----------|----------------------------|----------------|--|
| X Infortunio        | Malattia | Non riguarda un infortunio |                |  |
| Tipo di evento:     |          | X Danno materiale          | Mancata tutela |  |
| Tipo di infortunio: |          | X lesioni                  | morte          |  |

### Fattispecie

Utilizzando una macchina laminatrice, priva di qualsiasi sistema di sicurezza atto ad evitare il contatto accidentale degli operatori con l'organo lavoratore in movimento posizionato all'ingresso della stessa, mentre stava lavorando al macchinario inserendo fogli di cartone al suo interno per l'incisione delle apposite linee di piegatura, scivolava ed aggangiava il piede sinistro al rullo in movimento.

### Soggetto leso

|           |           |                          |              |                    |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|
| X Operaio | Artigiano | Impiegato                | Imprenditore | Salute & Sicurezza |
| Altro:    |           | Ulteriori soggetti lesi: |              |                    |

### Tipologia del luogo di avvenimento

|          |            |         |        |
|----------|------------|---------|--------|
| Cantiere | X Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | X Privato  |         |        |

### Principio di diritto

Con riferimento alla responsabilità dell'ente, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza delle Sez. U. Thyssen Krupp (n. 38343 del 2014), per affermare che i criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 all'interesse o vantaggio dell'ente, sono riferibili alla condotta e non all'evento e che, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell'interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell'illecito. Sulla scorta di tali principi, quel giudice ha ritenuto integrati entrambi i suindicati parametri, poiché la condotta omissiva colposa del datore di lavoro era stata posta in essere nell'interesse della società e a suo vantaggio (da un lato, il presidio antinfortunistico, riducendo l'imbocco, avrebbe rallentato i tempi di produzione; dall'altro, l'aggiornamento e l'adeguamento del macchinario alle norme antinfortunistiche avrebbe richiesto un costo) e irrilevante la disquisizione circa l'esistenza di un organigramma e di un modello organizzativo gestionale, l'esistenza di mansionari e la tenuta di riunioni

